



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 1825/2012 Sent.  
N° 3026/2011 R.G.

Il Giudice di Pace di Pescara dott. Gaetano Marzuoli

ha pronunciato la seguente

N° \_\_\_\_\_ Rep.

SENTENZA

Aut. n. 11375/2012

nel procedimento civile deciso all'udienza del 20-11-2012 iscritto al n. 3026

del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011 avente ad

oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa.

PROMOSSO DA

(c.f. \_\_\_\_\_ con domicilio eletto in

Pescara alla via C. Battisti n. 31, presso lo studio dell'avv. Emanuele Argento

che o rappresenta e difende, come da procura in atti

OPPONENTE

CONTRO

PREFETTURA DI PESCARA in persona del Prefetto pro-tempore

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Conclusioni come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 24-6-2011 proponeva ricorso a questo

Giudice di pace avverso l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. M\_IT PR\_PEUGT

0014796 20110405 emessa dal Prefetto di Pescara in data 5-4-2011, con la

quale gli veniva richiesto il pagamento della somma di € 15.487,00=, per la

violazione di cui all'art. 1 della legge 386/90, per aver emesso n. 8 assegni

senza autorizzazione, oltre € 54,00 per spese di notifica.

L'opponente deduceva che non aveva ricevuto alcuna comunicazione di

revoca dell'autorizzazione alla emissione degli assegni ed inoltre che l'ordinanza prefettizia era stata adottata oltre i termini previsti dalla L. 241/1990, per cui chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.

La Prefettura di Pescara, si costituiva e provvedeva al deposito degli atti di cui all'art. 23 della legge 689/1981, e chiedeva il rigetto del ricorso.

Quindi, espletata l'istruttoria, la causa veniva decisa all'udienza del 20-11-2012, in cui si dava pubblica lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Rileva il giudicante che l'ordinanza-ingiunzione opposta, è stata emessa dal Prefetto di Pescara a carico del ricorrente per la violazione dell'art. 1 della legge n. 386/90 per aver emesso i seguenti assegni in data successiva alla revoca dell'autorizzazione all'emissione stessa:

1. Ass. n. 5451205933 - Poste Italiane dell'importo di € 728,70;
2. Ass. n. 5451206048 - Poste Italiane dell'importo di € 961,79=;
3. Ass. n. 5451205952 - Poste Italiane dell'importo di € 293,00;
4. Ass. n. 5451206055 - Poste Italiane dell'importo di € 542,04=;
5. Ass. n. 5451205966 - Poste Italiane dell'importo di € 315,00=;
6. Ass. n. 5451206063 - Poste Italiane dell'importo di € 542,04;
7. Ass. n. 5451206071 - Poste Italiane dell'importo di € 1.265,60=;
8. Ass. n. 5451206089 - Poste Italiane dell'importo di € 1.265,60=

Ciò detto, osserva il giudicante che il ricorrente sostiene che la revoca all'autorizzazione all'emissione degli assegni, non gli è mai stata comunicata, per cui gli assegni sarebbero stati emessi legittimamente.

In merito a ciò, si rileva che, come è noto, ai fini della configurabilità

dell'illecito amministrativo di cui al citato art. 1 della legge n. 386 del 1990 (emissione di assegno senza autorizzazione), come sostituito dall'art. 28 del d.lgs. n. 507 del 1999, incombe alla Prefettura l'onere di fornire la prova che il traente fosse effettivamente a conoscenza della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della lettera raccomandata o del telegramma con cui è stata effettuata la relativa comunicazione (cfr. Cass. civ. 30-10-2009, n. 23015).

Nel caso che ne occupa, l'opposta Prefettura non ha fornito alcuna prova in merito, né ha depositato alcun documento da cui possa desumersi l'adempimento di detta comunicazione. Pertanto la contestazione in parola risulta illegittima.

Deve pertanto concludersi per l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia impugnata.



Il profilo testé trattato, assorbe ogni altro motivo di doglianza e consente di disattendere le ulteriori eccezioni, palesando senza il sussidio di altri argomenti, la fondatezza del ricorso.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pescara, definitivamente decidendo sulla opposizione proposta da \_\_\_\_\_ contro l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. M IT PR PEUGT 0014796 20110405 emessa dal Prefetto di Pescara in data 5-4-2011, così provvede:

- accoglie il ricorso e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'opposta Prefettura a rifondere al ricorrente le spese di lite che

liquida complessivamente in € 415,00=, di cui € 215,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso in Pescara il 20 novembre 2012

IL CANCELLIERE


IL GIUDICE DI PACE

DEPOSITATO OGGI

05.12.2012

Pescara, .....

(Dott. Gaetano Marzuoli)



IL CANCELLIERE B3

(Eva Bettinico)

